



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MANASSERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016^(*)

Disposizioni per garantire il diritto all’orientamento alla formazione
e al lavoro

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione, nel primo articolo, primo dei principi fondamentali, ovvero i pilastri su cui i nostri padri costituenti hanno voluto costruire la nostra comunità, recita:

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Assioma che non è stato lasciato astratto, infatti, nell'articolo 3, la Costituzione specifica: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Il pieno sviluppo della persona umana, nella ricerca e scelta del lavoro ideale per sé e per il giusto contributo che può offrire alla società di appartenenza, non può prescindere da una corretta e completa informazione circa le possibilità a disposizione. Per questo motivo ritengo essenziale provvedere ad istituire, nel nostro ordinamento, il diritto all'orientamento alla formazione e al lavoro.

Dagli inizi del 2000 si è andato incrementando l'impegno economico ed organizzativo relativo ai servizi pubblici per l'impiego, con un forte ruolo dell'Europa che coordina, indica e finanzia la strada da seguire. La congiuntura economica negativa ha posto nuove sfide alla politica europea per l'occupazione; l'esercizio di riduzione del *budget* ha aumentato la pressione sul miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego. Tuttavia ciò che sembra mancare è un'analisi complessiva e comparativa a livello europeo. Lo studio dell'efficacia e dell'efficienza dei

servizi per l'impiego (Spi) è un tema piuttosto controverso e il dibattito su quali siano le misure più adatte è molto acceso.

Il diaframma tra occupazione, disoccupazione e inattività è sottilissimo e molti lavoratori precari o economicamente fragili potrebbero richiedere servizi non dissimili da quelli per i disoccupati *tout court*. La ricerca di lavoro è un'attività senza soluzione di continuità. È importante quindi sfatare il luogo comune che l'orientamento, la formazione e i vari servizi servano solo a coloro che sono senza lavoro.

Sono oltre 4,6 milioni le persone che nei dodici mesi precedenti la rilevazione Isfol Plus 2014 (dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) si sono rivolte ai servizi per il lavoro (centri per l'impiego-Cpi e agenzie per il lavoro-Apl ovvero agenzie di somministrazione, società di ricerca e selezione del personale, sindacati o organizzazioni datoriali, consulenti del lavoro, *job center* universitari). Analizzando la composizione degli utenti degli Spi, si scopre che poco più della metà (54 per cento pari a 2,5 milioni di persone) si è rivolta esclusivamente a un Cpi, un 21 per cento (1 milione) si è rivolto esclusivamente alle Apl e il restante 23 per cento (1,1 milioni) si è rivolto sia a un Cpi che a una Apl.

I Centri per l'impiego hanno una utenza prevalentemente femminile, meno istruita, meno occupata, più in cerca di lavoro e nel Sud. Le Apl si concentrano soprattutto sui più istruiti e i già occupati e molto poco su chi è in cerca, anche da molto tempo. L'offerta mista pubblico/privata (Cpi+Apl), che già ammonta a un quarto

del totale, attrae in particolare persone in cerca di lavoro e nel Nord.

Come scongiurare il rischio di selezione avversa nei confronti dell'utenza difficile da collocare quando al privato si delegano parte dei servizi? La strumentazione necessaria è composita: occorre un buon sistema informativo nazionale, una accurata profilazione iniziale. Tutto questo non può prescindere dalla realizzazione di un trattamento continuativo e personalizzato poiché ogni individuo ha tali e tante peculiarità che non possono essere risolte solo da un algoritmo o da un operatore occasionale.

Vale la pena rimarcare il dato relativo alla attuale domanda di servizi inevasa: ammonta a oltre 900.000 su 3,6 milioni di utenti dei Cpi (un quarto) e a oltre 400.000 utenti Apl su una platea di 2,1 milioni (un quinto). I due sistemi, complessivamente, sono in grado di prendere in carico poco più di 3 milioni di persone all'anno e di rispondere con successo a circa il 60 per cento di questa domanda.

Visti il ruolo che le politiche attive vanno assumendo e il rischio di congestione, è ne-

cessaria una forte e strutturata cooperazione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso una efficace e snella riorganizzazione delle infrastrutture e del personale già presente, al fine di strutturare un orientamento alla formazione e al lavoro che accompagni il percorso dell'individuo fin dal termine delle scuole dell'obbligo, per avvicinarsi al livello dei principali Paesi europei. Il successo dello strumento previsto da questo disegno di legge comporterebbe una maggior consapevolezza delle proprie capacità e autodeterminazione da parte delle nostre nuove generazioni, con conseguente maggior partecipazione attiva dei singoli alla società nel suo complesso e inevitabile abbattimento delle ormai tristemente note quote di NEET (*Not in Education, Employment or Training*), ovvero quei ragazzi che sentendosi ignorati ed emarginati dalla propria (la nostra) comunità decidono di non impegnarsi in alcun percorso di istruzione, di formazione o di occupazione. Abbiamo un compito gravoso ma affascinante, rappresentare il nostro futuro!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Ogni individuo ha diritto al pieno sviluppo della propria formazione culturale e professionale attraverso l'individuazione e il perseguimento delle personali inclinazioni e l'efficace integrazione delle stesse nella propria società. A tal fine è istituito il diritto all'orientamento alla formazione e al lavoro.

2. Per orientamento alla formazione e al lavoro si intendono tutte le offerte di orientamento alle possibilità educative e lavorative disponibili e all'individuazione di quelle più vicine alle proprie inclinazioni, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita civica, sociale e occupazionale.

3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione europea e con i principi della Costituzione, promuove l'orientamento alla formazione e al lavoro come condizione determinante per:

a) favorire la piena realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, il benessere e la qualità della vita delle persone e della comunità, l'occupabilità e la mobilità professionale;

b) promuovere la coesione sociale, la convivenza interculturale, la competitività economica e lo sviluppo civile del Paese.

4. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività finalizzate all'individuazione dei giusti percorsi di crescita culturale e professionale secondo la correlazione con le personali inclinazioni del singolo individuo.

5. La presente legge si applica a tutte le persone che vivono in Italia, comunitarie

ed extracomunitarie, ivi compresi gli stranieri residenti o soggiornanti.

Art. 2.

(Centro di orientamento scolastico)

1. A supporto e in coordinamento con quanto previsto dai commi da 290 a 293 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito, presso ogni ufficio scolastico provinciale, il centro di orientamento scolastico, un *équipe* di psicologi a disposizione di famiglie e scuole, che supporta la giusta scelta educativa attraverso colloqui, *test* e questionari informativi su e con gli studenti.

2. Il centro di orientamento scolastico offre consulenza anche per ragazzi che vogliono cambiare il proprio percorso di studi, che hanno problemi con insegnanti, che manifestano problemi comportamentali. I servizi presenti sono aperti a tutti i ragazzi dai sei anni fino ai diciotto anni e sono gratuiti.

3. Gli psicologi provvedono ad incontri collettivi e individuali, presso la propria sede e le sedi scolastiche, nonché attraverso strumenti di interconnessione telematica.

Art. 3.

(Centro di orientamento professionale)

1. È istituito, presso ogni centro per l'impiego, il centro di orientamento professionale (COP), rivolto a coloro, giovani e adulti, che hanno bisogno di orientarsi nel mondo del lavoro e sulle possibilità formative presenti nel territorio. Il COP svolge attività di consulenza anche per organizzazioni e istituzioni che si occupano di formazione professionale.

2. Attraverso i suoi operatori e per mezzo del proprio portale *internet*, il COP offre un servizio informativo che va dalle possibilità

di formazione in azienda ai diversi percorsi professionali. È possibile informarsi sull'andamento del mercato del lavoro, sulle professioni maggiormente richieste e sulle aziende presenti. Gli utenti possono reperire queste informazioni da casa attraverso *internet* oppure possono recarsi presso le sedi del COP dove è possibile usufruire di un'area con *computer* muniti di stampante, materiale cartaceo e documenti riassuntivi.

Art. 4.

(Attività del COP)

1. I consulenti del COP svolgono, in concertazione con quanto previsto dai commi da 290 a 293 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una volta l'anno, per ogni istituto di insegnamento superiore, degli incontri di tipo informativo, nelle classi 4^a e 5^a, durante i quali illustrano ai ragazzi le attività del COP, le metodologie di ricerca delle professioni esistenti e in via di sviluppo, i percorsi formativi a cui possono accedere, l'importanza di una scelta consapevole e corretta, tempi e modi di iscrizioni. Il consulente rimane, inoltre, a disposizione nelle scuole, su appuntamento, per colloqui individuali di chiarimento.

2. I consulenti del COP restano a disposizione degli studenti, tramite un numero di telefono o un servizio *on line*, per ulteriori informazioni, eventuali dubbi o semplici conferme. Il servizio è gratuito e aperto a tutti.

3. Il COP sostiene i diplomati non intenzionati a proseguire gli studi nella ricerca di un posto di lavoro o un apprendistato in azienda. La ricerca avviene in tempo reale durante il colloquio, stimolando la candidatura immediata, monitorandone, nel tempo, gli esiti e prevedendo eventuali proposte alternative.

4. Il COP prevede, inoltre, attività informative per famiglie e studenti quali:

a) incontri con esperti dei diversi settori professionali che spiegano le caratteristiche del lavoro indicandone gli aspetti positivi e negativi, le qualità che bisogna possedere e altri elementi qualificativi;

b) incontri con formatori delle aziende o che vertono più specificamente sulla preparazione al lavoro, in che cosa consiste la formazione, i tempi di lavoro, le materie da studiare e gli orari.

5. Sul sito *internet* del COP è possibile reperire:

a) qualsiasi tipo di informazione sui possibili lavori e sui percorsi scolastici ad essi associati;

b) diversi *test* che permettono di vedere se i propri interessi si conciliano con la scelta;

c) filmati che presentano, in modo esaustivo, le diverse attività lavorative;

d) una guida stampabile in cui vengono descritti i tipi di lavoro, attuali e di prospettiva, e i percorsi scolastici ad essi inerenti.

Art. 5.

(Percorsi di orientamento per persone svantaggiate)

1. All'interno del COP è istituito un percorso di orientamento e formativo per persone socialmente svantaggiate o certificate disabili.

2. I destinatari di questo provvedimento sono:

a) giovani con difficoltà di apprendimento;

b) giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico o l'hanno assolto con cattivi risultati;

c) giovani socialmente svantaggiati;

d) giovani svantaggiati a causa di malattia o *handicap*.

3. Attraverso un *team* composto da professionalità specifiche quali formatori e pedagogisti sociali, si avviano, previo colloquio attitudinale, percorsi formativi composti da due settimane introduttive, in cui si sostengono prove pratiche in diversi settori, tra i quali quello della falegnameria e della lavorazione del metallo o il settore relativo ai magazzinieri, e prove teoriche, ovvero *test* di italiano e matematica, per certificare abilità manuali e livello di istruzione. In seguito ai risultati ottenuti e al comportamento del ragazzo durante questi giorni di prova, si individua il percorso e il tipo di settore a lui più adeguato con il conseguente inserimento in strutture pubbliche e private. Al termine del percorso, che può durare dai sei ai dieci mesi, è rilasciato un certificato che attesta le competenze acquisite e le inclinazioni dimostrate.

Art. 6.

(Delega al Governo per il riordino delle misure a sostegno del diritto all'orientamento alla formazione e al lavoro)

1. Al fine di ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle attività per il diritto all'orientamento all'inserimento sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province, tenuto conto di quanto già previsto dai commi da 290 a 293 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenenti norme generali riguardanti

il riordino delle misure a sostegno dell'orientamento alla formazione e al lavoro, secondo i principi tutelati dall'articolo 4 della Costituzione.

2. Per favorire l'emersione della richiesta di orientamento e formativa debole o inespressa delle persone più svantaggiate, le regioni e gli enti locali sono chiamati a dare attuazione ai principi di coordinamento e integrazione tra servizi educativi, sociali e sanitari già previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, i Ministri competenti predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano di azione nazionale per la promozione dell'orientamento alla formazione e al lavoro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione dell'orientamento alla formazione e al lavoro si provvede, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 293 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge di bilancio, in coerenza con quanto previsto dal Documento di economia e finanza.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

